

	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	
	DELLA CITTA' METROPOLITANA E DEI COMUNI METROPOLITANI	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE	
	Art.1	
	Costituzione	
	Fra la Città metropolitana di Milano ed i Comuni (o	
	Unione) di (*) Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese,	
	Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio,	
	Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco,	
	Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano,	
	Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco,	
	Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile,	
	Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta	
	di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro	
	al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate,	
	Cinisello Balsamo, Cislino, Cologno Monzese, Colturano,	
	Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago,	
	Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate	
	Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti,	
	Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate,	
	Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone,	
	Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano,	
	1	

	Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate	
	Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno	
	Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera	
	Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello,	
	Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana,	
	Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con	
	Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San	
	Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su	
	Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San	
	Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate,	
	Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese,	
	Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo	
	sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghella,	
	Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa	
	Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo	
	Surrigone, Zibido San Giacomo è costituito, a seguito di	
	specifica convenzione, un'Azienda speciale consortile per	
	supportare gli enti locali nell'attività di trasformazione	
	digitale e nell'erogazione dei servizi connessi.	
	L'Azienda speciale consortile è ente strumentale degli	
	enti associati, dotato di personalità giuridica e di	
	autonomia gestionale.	
	Dell'Azienda speciale consortile possono fare parte, oltre	
	a Città Metropolitana di Milano, Comuni o loro Unioni	
	appartenenti alla Città Metropolitana di Milano.	
	2	

Possono altresì partecipare altri enti pubblici, ivi compresi comuni esterni alla Città Metropolitana, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, ed i rispettivi ordinamenti; a detti soggetti non potrà complessivamente essere attribuita una quota di partecipazione superiore al 20%.

L'Azienda speciale consortile adotta propri regolamenti per la disciplina della propria organizzazione e per il funzionamento.

() elencare i soli comuni che sottoscriveranno l'atto costitutivo.*

Art.2

Denominazione - Sede

L'Azienda speciale consortile assume la denominazione di "Azienda speciale consortile per la transizione digitale della Città Metropolitana di Milano e dei Comuni Metropolitan".

La sede legale dell'Azienda speciale consortile è in Milano, Via Vivaio n. 1.

Con deliberazione dell'assemblea consortile può essere modificata la sede dell'Azienda speciale consortile.

Nel sito ufficiale dell'Azienda viene istituito un apposito Albo per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, degli avvisi, dei bandi e dei provvedimenti

che devono essere portati a conoscenza dei cittadini,
nonché la sezione Amministrazione Trasparente.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi
operative in località diverse in relazione ad esigenze
funzionali e di gestione nonché di distribuzione
dell'offerta dei servizi sul territorio, detta decisione
deve essere comunicata all'assemblea.

Art.3

Scopo e finalità

Scopo dell'Azienda speciale consortile è la gestione
associata delle funzioni e dei servizi in ambito digitale
al fine di garantire la trasformazione digitale della
pubblica amministrazione locale, coordinandola nello
sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell'adozione di
modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini,
contribuendo altresì al perseguimento di obiettivi di
inclusione sociale, coesione territoriale,
alfabetizzazione digitale, accessibilità dei servizi
pubblici e superamento del divario digitale (c.d. digital
divide), in attuazione dei principi di uguaglianza
sostanziale e di piena cittadinanza digitale.

L'Azienda svolge attività strumentali nei confronti degli
Enti consorziati ed è sottoposta al controllo analogo-
congiunto di tali Enti.

In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l'Azienda opera a supporto dell'innovazione digitale ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro iniziative di collaborazione istituzionale con altri soggetti.

In tale contesto, l'Azienda favorisce il processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti consorziati supportandoli anche nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.

In particolare, l'Azienda:

a) progetta, sviluppa e gestisce i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;

b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:

- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza finalizzati all'applicazione dei relativi risultati ai servizi erogati alla Pubblica Amministrazione;

- della formazione afferente ai temi riconducibili ai suoi compiti e finalità istituzionali;

c) realizza un polo tecnico-organizzativo tra le Pubbliche Amministrazioni consorziate e fra queste e i diversi

h) supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;
i) analizza le strategie di trasformazione digitale locali, nazionali ed europee;
l) attiva percorsi di assessment e di potenziamento delle competenze digitali del personale degli enti, stimolando uno scambio reciproco permanente di conoscenza tra enti;
m) aggrega la domanda, i bisogni e le esigenze territoriali svolgendo procedure di acquisto di beni e servizi aggregate;
n) gestisce progetti di trasformazione digitale per conto degli enti consorziati, mediante ricognizione delle esigenze, ricerca di fonti di finanziamento e conclusione di accordi di partenariato;
o) realizza ogni altra attività inerente all'innovazione degli Enti consorziati, incluse quelle di ricerca - di base e applicata - e di formazione per lo sviluppo di competenze digitali.
L'Azienda speciale consortile provvede alla elaborazione, aggiornamento ed attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di ogni altro atto programmatico necessario per gli enti consorziati.

Art.4

Erogazione dei servizi

L'Azienda speciale consortile eroga i servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa ovvero attraverso acquisto di beni, servizi e prestazioni, erogati da operatori economici qualificati.

L'Azienda opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, in coerenza a quanto definito all'art. 12.

Art.5**Durata**

La durata dell'Azienda speciale consortile è a tempo indeterminato, fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o determinato da decisione dell'Assemblea.

Art.6**Partecipazione alla vita sociale**

Ciascun ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.

Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita consortile e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda speciale consortile e alla nomina e revoca degli organismi consortili.

Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda speciale consortile e a verificarne la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento necessario al funzionamento dell'Azienda speciale consortile in rapporto alle rispettive quote di partecipazione.

Articolo 7

Capitale di dotazione dell'Azienda speciale consortile

All'atto della costituzione i comuni consorziati provvedono al conferimento delle quote del capitale di dotazione di competenza, stabilite in un ammontare pari alla sommatoria di euro 1.000,00 per ciascun Comune consorziato, quale dotazione base, e un importo da determinarsi in base alla popolazione legale di ciascuno alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, pari a Euro 0,25 per abitante, per un ammontare complessivo di euro [REDACTED],00.

Commentato [MS1]: Da definire in base ai Comuni sottoscrittori

La Città metropolitana provvede al conferimento per un ammontare di euro 750.000,00.

Art.8

Diritto di voto

Ogni consorziato è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti	
degli enti consorziati sulla base delle quote del capitale	
di dotazione di competenza.	
Ogni Ente locale è rappresentato nell'Assemblea consortile	
dal proprio Sindaco o da un consigliere o assessore da	
questi delegato preferibilmente in via permanente.	
Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di	
una particolare decisione assembleare non hanno diritto di	
voto sulla stessa.	
Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione	
obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum	
necessario per la validità della seduta.	
Art.9	
Ricalcolo periodico dei Voti Assembleari	
L'Assemblea procede annualmente, entro il 31 marzo, al	
ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare	
i voti medesimi, in base alle variazioni della popolazione	
legale dei Comuni consorziati, sulla base dei dati ISTAT	
aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di	
referimento.	
Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti	
assembleari derivano: da recessi o da nuove ammissioni; in	
tal caso, l'Assemblea Consortile, con proprio atto	
deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie	

10

variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato.

Inoltre, la quota di partecipazione è ricalcolata annualmente per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute nel corso dell'esercizio precedente. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun ente dal giorno di costituzione dell'Azienda speciale consortile al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento. Per suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio. I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare sono esclusivamente quelli finalizzati alla dotazione di capitale iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda e ad operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini di cui al presente comma i finanziamenti che gli Enti consorziati dovessero effettuare a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti Consorziati; le variazioni delle quote in oggetto non modificano lo Statuto, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 10

Modalità di accoglimento di nuovi enti

Nel caso di specie, l'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.

L'ammissione di nuovi enti locali comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

In caso di ingresso di altri enti pubblici diversi dai comuni metropolitani, si procede al ricalcolo delle quote di Città Metropolitana di Milano e dei comuni metropolitani, detraendo dalla quota complessivamente loro attribuita ai sensi dell'art.8, la quota spettante al nuovo soggetto aderente, e suddividendo tra gli stessi soggetti la quota residua applicando i criteri previsti agli art. 8 e 9.

La determinazione dell'ammontare delle quote del capitale di dotazione di competenza degli enti pubblici diversi dai comuni metropolitani è rimessa all'Assemblea, fermo restando che a detti soggetti non potrà complessivamente essere attribuita una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento).

Art. 11**Modalità di partecipazione alla spesa**

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda speciale consortile distingue, per le spese

diverse dal funzionamento dell'Azienda, tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa.

Gli Enti Consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda speciale consortile mediante un trasferimento ordinario annuale per la copertura:

a) dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda speciale consortile, come risultano definite nella documentazione contabile;

b) dei servizi digitali che l'Assemblea decide di erogare in forma condivisa e solidaristica a favore degli Enti consorziati.

L'importo del contributo è determinato dall'Assemblea secondo i criteri stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Azienda.

Ciascun ente consorziato provvede al trasferimento di quanto dovuto entro il termine del primo quadrimestre dell'anno di riferimento. Gli enti non in regola con i versamenti non possono esercitare il diritto di voto in seno all'Assemblea.

Art.12

Prestazioni a soggetti terzi

L'Azienda speciale consortile ha facoltà di erogare prestazioni e servizi a tariffe stabilite dall'assemblea

	ad enti pubblici - ivi compresi Enti Locali non consorziati	
	- a condizione che l'Azienda speciale consortile realizzi	
	la parte più importante della propria attività con gli	
	enti consorziati.	
	In particolare, l'Azienda può realizzare non oltre il 20%	
	della sua attività a favore di soggetti non consorziati.	
	Art.13	
	Recesso	
	È consentito il recesso dei Comuni Consorziati, con le	
	forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.	
	Il recesso non può essere esercitato prima che sia	
	trascorso un periodo di tre anni dall'ingresso	
	nell'Azienda speciale consortile.	
	Il recesso deve essere notificato mediante posta	
	elettronica certificata, diretta al Presidente	
	dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun	
	anno utile. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio	
	successivo.	
	Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti	
	dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa	
	d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di recesso all'ente che recede verrà assegnata la	
	quota parte di patrimonio eventualmente conferito o che ha	
	contribuito a costituire, se divisibile, all'ultimo	

bilancio approvato; se non divisibile verrà corrisposto all'Ente il valore corrispondente a detta quota.

Art.14

Scioglimento e liquidazione

L'Azienda speciale consortile può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei voti assembleari e del numero degli enti consorziati.

In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art.8 e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla liquidazione adottando ogni provvedimento necessario.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.15

L'Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo

politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti. Essa

è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da

loro delegati e, nel caso di consorziati diversi dai

Comuni, dai legali rappresentanti di detti Enti.

A ciascun rappresentante degli Enti è assegnata la quota

di partecipazione, come fissata nel precedente art.8 o in

eventuali successivi atti d'aggiornamento.

La delega, da parte del Sindaco - e nel caso di enti

pubblici consorziali diversi dai Comuni da parte del legale

rappresentante dell'ente - , con firma autenticata nelle

forme di legge, deve essere rilasciata per iscritto e a

tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa

revoca.

In caso di sospensione o cessazione del Sindaco e/o del

legale rappresentante dalla carica, per qualsiasi causa,

la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta

al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del

Comune o dell'ente pubblico diverso dal Comune svolge la

funzione vicaria ovvero al Commissario.

I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a

tutti gli effetti, presso la sede dell'ente di

appartenenza.

Art.16

Durata

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art.17

Attribuzioni

L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

- a) elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;
- b) nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle designazioni pervenute e del risultato delle elezioni;
- c) nomina il Segretario dell'Azienda speciale consortile;
- d) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- e) nomina l'organo di revisione;
- f) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti del segretario, degli amministratori e dell'organo di revisione;
- g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda speciale consortile negli enti cui esso partecipa;

	h) approva gli atti fondamentali e in particolare il Piano	
	programma annuale, i contratti di servizio, il Budget	
	economico almeno triennale, il Bilancio d'esercizio e	
	le relative variazioni.	
	L'Assemblea delibera inoltre sui seguenti oggetti:	
	a) Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica	
	Amministrazione di cui al Decreto legislativo 7 marzo	
	2005, n. 82 e suoi aggiornamenti;	
	b) proposte di modifica allo Statuto ed alla convenzione;	
	c) scioglimento dell'Azienda speciale consortile;	
	d) riallineamenti tecnici con cui periodicamente si	
	provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad	
	ogni Ente consorziato.	
	e) disciplina generale delle tariffe poste a carico	
	dell'utenza;	
	f) convenzioni con le Università e/o altri Enti Pubblici;	
	g) sede dell'Azienda speciale consortile e ubicazione dei	
	presidi da essa dipendenti;	
	h) costituzione e/o partecipazione a società di capitale	
	per la gestione dei servizi;	
	i) contrazione dei mutui, se non previsti in atti	
	fondamentali dell'Assemblea;	
	j) approvazione e modifica di regolamenti per	
	l'organizzazione ed il funzionamento;	

k) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni

immobili e le relative permuta;

l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi

successivi, escluse quelle relative alle locazioni di

immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e

servizi a carattere continuativo;

m) affidamento del servizio di tesoreria;

n) risoluzione, mediante tentativo di conciliazione, delle

controversie tra i consorziati inerenti

all'interpretazione, l'esecuzione, la validità,

l'efficacia o la risoluzione della convenzione, con

obbligo di astensione in capo alle parti coinvolte nella

controversia.

Gli atti di cui al presente articolo non possono essere

adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda

speciale consortile, salvo quelli attinenti alle

variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica

dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi,

a pena di decadenza.

Art.18

Adunanze

L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte

all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per

approvare il Budget economico almeno triennale, ed il

Bilancio d'esercizio dell'Azienda speciale consortile e la verifica degli equilibri generali di bilancio.

L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto dei voti assembleari. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono sempre adottate con votazione in forma palese.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Segretario.

L'Assemblea può svolgersi anche, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione (ivi inclusa la videoconferenza e l'audio conferenza), senza necessità che i partecipanti si trovino nel medesimo luogo fisico, purché siano rispettate le condizioni di cui ai commi che seguono.

La partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione equivale a tutti gli effetti alla partecipazione in presenza, ai fini della regolare

costituzione dell'organo, dell'accertamento del quorum	
costitutivo e deliberativo e della validità delle	
deliberazioni.	
Lo svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche è	
consentito a condizione che sia garantito:	
a) l'accertamento dell'identità dei partecipanti da parte	
del Presidente o del Segretario verbalizzante;	
b) la partecipazione simultanea e continuativa alla	
discussione;	
c) la possibilità per ciascun partecipante di intervenire	
in tempo reale, esprimere opinioni, formulare proposte e	
esercitare il diritto di voto;	
d) la percezione diretta e adeguata degli interventi	
altrui;	
e) la corretta formazione della volontà collegiale.	
L'avviso di convocazione deve indicare le modalità	
tecniche di collegamento, gli strumenti utilizzabili e le	
istruzioni operative per l'accesso alla riunione, nonché	
ogni informazione utile a garantire l'effettiva	
partecipazione dei componenti.	
L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova	
il Presidente, salvo diversa indicazione nell'avviso di	
convocazione, purché sia assicurata la verbalizzazione.	
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
costituzione della riunione, accerta l'identità e la	

Le modalità di collegamento devono garantire adeguati livelli di sicurezza, integrità e riservatezza delle comunicazioni, nonché la conservazione delle evidenze informatiche delle riunioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art.19

Convocazione

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante pec presso la casella di posta elettronica certificata degli enti rappresentati, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti.

La prima adunanza viene convocata dal Sindaco metropolitano ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vicepresidente.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione presso la sede dell'Azienda speciale consortile contestualmente all'invio della convocazione.

Art.20

Validità delle sedute

L'Assemblea Consortile è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti degli enti consorziati, comunque portatori di almeno il 50% + 0,1 del totale delle quote di partecipazione.

L'Assemblea è valida in seconda convocazione, da tenersi entro le successive 24 ore con la presenza di almeno 1/3 dei rappresentanti degli enti consorziati, comunque portatori di almeno 1/3 delle quote di partecipazione.

Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato a cura del Presidente all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni su richiesta motivata del Consiglio d'Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel

complesso, di almeno il 25% del totale delle quote di partecipazione.

Art.21

Validità delle deliberazioni

Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore come fissato dall'art.8 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

È valida la deliberazione approvata a maggioranza delle quote di partecipazione di competenza degli Enti consorziati presenti fatti salvi i casi previsti al successivo art. 22.

Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 22

Votazioni a maggioranza assoluta e poteri speciali di Città

Metropolitana di Milano

È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

nomina e revoca del Presidente dell'Assemblea Consortile;

revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;

scioglimento dell'Azienda;

approvazione del regolamento dell'assemblea;

	costituzione e/o partecipazione a società di capitali.	
	Città Metropolitana di Milano, anche in ragione della	
	rilevanza della propria partecipazione all'Azienda	
	speciale consortile e degli investimenti in sede di	
	costituzione, è titolare dei seguenti poteri speciali:	
	a) diritto di veto, debitamente motivato in relazione al	
	concreto pregiudizio arrecato agli interessi primari di	
	Città Metropolitana di Milano, all'adozione delle delibere	
	di scioglimento dell'Azienda, di modifica dell'oggetto	
	sociale dell'Azienda, di modifica dello statuto che	
	sopprima o modifichi i poteri speciali di Città	
	Metropolitana di Milano;	
	b) nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art.23	
	Il Presidente dell'Assemblea Consortile	
	Il Presidente dell'Assemblea Consortile, nominato a	
	maggioranza assoluta, dura in carica 3 anni a decorrere	
	dalla nomina.	
	Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale	
	dell'Azienda speciale consortile ed esercita le seguenti	
	funzioni:	
	a) formula l'ordine del giorno delle adunanze	
	dell'Assemblea Consortile;	
	b) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea	
	Consortile;	

c) sottoscrive, con il Segretario, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;

d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda speciale consortile;

e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Con il medesimo quorum previsto per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente.

Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Ente consorziato di appartenenza.

Il Presidente cessa di diritto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'assemblea consortile.

Art.24

Regolamento dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Il regolamento è approvato con la maggioranza assoluta.

Art. 25

Commissioni tecniche

L'Assemblea si avvale di Commissioni tecniche consultive composte da funzionari tecnici degli enti consorziati competenti in materia di transizione digitale, docenti ed esperti del settore.

Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

- a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda speciale consortile periodiche indicazioni sulle quantità e sulla dimensione dei bisogni rilevati;
- b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati;
- c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art.26

Piano-programma

Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, l'Assemblea, sulla scorta del Piano Triennale per l'informatica e suoi aggiornamenti, e degli indirizzi in materia contenuti nel Piano Strategico della Città Metropolitana di Milano, definisce annualmente il Piano-programma recante le linee di indirizzo delle politiche dell'Azienda a cui gli organi dell'Azienda speciale consortile devono attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art.27

Il Consiglio di Amministrazione

L'Azienda speciale consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e, in ogni caso, tra soggetti che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica in materia di transizione digitale, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende o altri enti pubblici o privati. I criteri indicati sono maggiormente dettagliati da specifico atto dell'assemblea. Dei membri del Consiglio

di Amministrazione tre sono designati dalla Città metropolitana, e due sono designati dai Comuni, nel rispetto di criteri di equità e rappresentatività territoriale, dei quali uno dai Comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti e uno dai Comuni con una popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti. Uno dei membri designati dai Comuni assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, ed è rinnovabile.

Fermo quanto previsto in ordine al diritto di designazione spettante a Città Metropolitana di Milano, ciascun componente l'Assemblea può votare un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere. La votazione avviene in forma palese per appello nominale.

Sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si segue l'ordine di anzianità ed in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

La carica di Presidente e/o componente del consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Presidente e/o componente dell'Assemblea consortile.

Il Consiglio di Amministrazione, su designazione del Presidente, elegge nel suo seno un Vicepresidente. Egli

collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Nel caso in cui il Comune di Milano partecipi all'Azienda speciale consortile, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di spettanza della Città metropolitana sarà designato dal Comune di Milano.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel caso di ingresso di nuovi consorziati che non siano comuni, l'Assemblea potrà deliberare, con motivazione espressa circa le esigenze di rappresentanza istituzionale e nel rispetto dei principi di economicità e contenimento della spesa pubblica, che il Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica sarà composto da sette membri, dei quali quattro saranno designati dalla Città metropolitana, due dai Comuni (uno dai Comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti e uno dai Comuni con una popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti), tra i quali il Presidente, e uno dai consorziati che non siano enti locali. Anche in tale circostanza, nel caso in cui il Comune di Milano partecipi all'Azienda speciale consortile, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di spettanza della Città metropolitana sarà designato dal Comune di Milano.

Art.28

Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, contemporanea della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea o di chi legalmente lo sostituisce.

La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la maggioranza assoluta.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

Costituisce altresì decadenza la perdita del possesso dei requisiti previsti per l'elezione.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi

provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto. L'Assemblea Consortile provvede alla relativa surrogazione, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La surroga dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art.29

Modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono segrete.

Alle stesse il Presidente può invitare a partecipare chiunque ritenga opportuno per un miglior esame degli argomenti su cui deliberare.

Il Consiglio non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

L'organo può anche riunirsi in modalità videoconferenza con modalità analoghe a quelle previste per l'Assemblea.

Art. 30

Competenze

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;

	d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.	
	Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:	
	a) la nomina del Direttore Generale;	
	b) il conferimento, su proposta del Direttore Generale, di incarichi di direzione di aree funzionali;	
	c) la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione;	
	d) l'approvazione dei contratti di servizio, nonché l'eventuale aggiornamento del catalogo dei servizi;	
	e) l'approvazione dello schema di Budget economico di Bilancio d'esercizio;	
	f) l'approvazione del piano esecutivo di gestione e del PIAO;	
	g) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea, al Presidente e al Direttore Generale.	
	Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.	
	Il Consiglio di Amministrazione non può adottare atti in contrasto con le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea. In caso di contrasto, l'atto del Consiglio è sospeso fino alla pronuncia dell'Assemblea, che può annullarlo o confermarlo con motivazione. Il mancato	
	35	

rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea da parte dei singoli componenti del Consiglio costituisce giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 114, co.2, TUEL.

Art.31

Convocazione

Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda speciale consortile o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art.32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) promuovere l'attività dell'Azienda speciale consortile;
- b) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- c) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda speciale consortile e sull'operato del Direttore Generale;

e) firmare insieme al Segretario i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

f) sottoscrivere accordi di programma e protocolli d'intesa da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art.33

Compensi

Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto, se previsto dalla legge, un compenso, entro i limiti previsti dalle medesime disposizioni.

Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge.

I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 34

Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito	
dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado	
di deliberare.	
Art.35	
Il Segretario	
Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni	
di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli	
organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione	
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.	
Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive,	
referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e	
del Consiglio di Amministrazione, e del Comitato di	
controllo analogo, curandone la verbalizzazione e può	
rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte.	
Salvo diversa decisione del Presidente, esercita le	
funzioni di responsabile della prevenzione della	
corruzione di cui alla legge 190/2012.	
Il Segretario è nominato dall'Assemblea Consortile, con	
incarico di durata non superiore a cinque anni,	
preferibilmente tra i segretari degli enti consorziati,	
acquisita l'autorizzazione dell'ente di titolarità, ovvero	
ad altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti per	
l'accesso alla carriera di segretari comunale ed in	
possesso di adeguata esperienza professionale in ambito	
giuridico-amministrativo, Con la deliberazione di nomina	
38	

sono fissati i termini del rapporto ed il relativo compenso.

Art.36

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è assunto con incarico dirigenziale a termine di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Al rapporto di lavoro del Direttore Generale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area delle Funzioni Locali.

L'incarico di Direttore Generale è conferito, a seguito di procedura comparativa, a soggetto in possesso di laurea specialistica, sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali, maturate presso enti pubblici o privati, inerenti le funzioni attribuite alla posizione da ricoprire ed il possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto di competenza dell'Azienda.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, in caso di inosservanza delle direttive date dal Consiglio di Amministrazione medesimo, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati, come attestato dall'OIV, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi nazionale di lavoro.

Art.37**Attribuzioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore la proposta di piano esecutivo di gestione.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda speciale consortile di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Direttore Generale è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. Al Direttore Generale compete la responsabilità gestionale dell'Azienda speciale consortile.

Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni a mezzo di determinazioni.

Al Direttore Generale sono attribuiti, con facoltà di delega, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) l'adozione delle determinazioni a contrattare;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) l'affidamento degli incarichi professionali;

g) la firma degli ordinativi di incasso e di pagamento;

h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Il Direttore Generale esprime i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, se richiesto dal Presidente.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Art.38

Il Regolamento di organizzazione

L'organizzazione dell'Azienda speciale consortile, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi, nonché al controllo della gestione è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedura di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi.

Art.39

Ufficio di Piano

Presso l'Azienda speciale consortile, alle dirette dipendenze del Direttore Generale, è costituito l'Ufficio di Piano cui compete la predisposizione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e funzioni di studio, ricerca ed analisi sociale a supporto degli organi di governo.

Art. 40

Il personale

L'Azienda speciale consortile può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

Art.41

Contabilità e bilancio

L'Azienda speciale consortile applica le regole e le norme di contabilità contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Budget economico almeno triennale;
- b) il Bilancio d'esercizio.

Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.

Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Azienda speciale consortile.

Il Direttore Generale, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, assume le funzioni di responsabile del servizio finanziario.

Art. 42

Finanza

Le entrate dell'Azienda speciale consortile sono costituite da:

- a) quote di partecipazione degli Enti Consorziati, determinate secondo quanto previsto dall'art.7;
- b) contributo annuo per il finanziamento dei costi generali e dei servizi digitali da erogare in regime solidaristico, determinato secondo quanto previsto dall'art.11;
- c) contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d) proventi derivanti da tariffe o canoni per i servizi erogati;
- e) conferimenti di capitale da parte di enti consorziati o di altri soggetti;
- f) prestiti o accensione di mutui.

Art. 43

Patrimonio

Il patrimonio consorziale è costituito dal capitale di dotazione, da beni mobili ed immobili acquistati o

realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 44

Tesoreria

Il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere dell'ente presso cui ha sede l'Azienda speciale consortile, alle condizioni e secondo le modalità da definire con apposita Convenzione. In mancanza di accordo, il servizio verrà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 45

Disciplina generale dei contratti

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda speciale consortile provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 46

L'organo di revisione

È nominato, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il Revisore dei Conti, quale organo interno di

revisione economico-finanziaria dell'Azienda speciale consortile.

Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.

Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

Art. 47

Il comitato per il controllo analogo congiunto

Il comitato per il controllo analogo congiunto esercita funzioni di indirizzo e controllo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dell'Azienda e dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli enti associati.

Ferma restando la competenza dell'assemblea di approvazione a maggioranza qualificata degli atti fondamentali, il comitato esercita il controllo analogo sulla gestione dell'Azienda mediante la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario e la formulazione, ove lo reputi opportuno, di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica

e finanziaria dell'Azienda, nonché l'espressione del parere preventivo vincolante sugli atti con cui il Consiglio di Amministrazione dà attuazione agli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, individuati dall'apposito regolamento di cui al presente articolo. Il parere è reso entro il termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell'atto; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. A tal fine, il Comitato per il controllo analogo congiunto si riunisce periodicamente e, comunque, almeno due volte all'anno, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento. Il regolamento è approvato dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, purché tale maggioranza comprenda il voto favorevole del rappresentante della Città metropolitana di Milano.

Il regolamento disciplina altresì lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, con modalità analoghe a quelle previste per l'Assemblea, e le convocazioni d'urgenza.

In particolare, il comitato del controllo analogo congiunto, esamina i programmi annuali e pluriennali, il budget ed il bilancio d'esercizio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'assemblea.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il comitato del

	controllo analogo congiunto può richiedere informazioni e	
	visionare atti e documentazione relativi all'Azienda ed	
	alla sua amministrazione, cui gli organi dell'Azienda	
	danno riscontro entro il congruo termine indicato nella	
	richiesta e comunque entro trenta giorni, ed acquisire	
	specifici pareri dall'Ufficio di Piano di cui all'art. 39.	
	Al fine di mettere in condizione il comitato del controllo	
	analogo congiunto di esercitare le proprie competenze, il	
	Consiglio di Amministrazione invia, anche per via	
	telematica, a ciascun componente del comitato tutte le	
	proprie deliberazioni.	
	Il Direttore trasmette al Comitato per il controllo analogo	
	congiunto, con cadenza almeno quadrimestrale, una	
	relazione contenente lo stato di attuazione degli	
	indirizzi strategici, l'andamento economico-finanziario e	
	patrimoniale dell'Azienda, l'esecuzione dei contratti di	
	servizio, gli indicatori di performance, lo stato degli	
	investimenti, nonché ogni ulteriore informazione utile	
	all'esercizio del controllo analogo, alla predisposizione	
	del bilancio consolidato degli enti consorziati,	
	all'esercizio dei controlli di cui all'art. 114, commi 6	
	e 8, del TUEL e agli adempimenti richiesti dalla Corte dei	
	conti.	
	Ciascun Ente aderente all'Azienda può proporre al comitato	
	del controllo analogo congiunto l'adozione di atti di	
	48	

indirizzo, anche nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attuazione di controlli sulla gestione.

L'Assemblea Consortile elegge, nel proprio seno, con voto capitaro, con separate votazioni, un componente per ciascuna Zona omogenea in cui si articola il territorio metropolitano. La Città metropolitana, ed il Comune di Milano, non partecipano alla votazione.

Del Comitato fanno altresì parte un membro designato dalla Città Metropolitana, e, nel caso in cui aderisca all'Azienda, un membro designato dal Comune di Milano.

Il Comitato è integrato da un membro designato dagli enti pubblici diversi dai comuni metropolitani, d'intesa tra loro, nel caso in cui aderiscano all'Azienda.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente che dovrà svolgere tutte le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di componente del comitato.

I membri del comitato decadono nel caso non rivestano più la carica di amministratore dell'ente aderente o in caso di rinuncia o dopo tre assenze consecutive non giustificate.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Comitato di

controllo analogo.	
Le decisioni del Comitato sono adottate con voto capitario.	
TITOLO IV	
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art.48	
Rapporti tra enti consorziati e Azienda speciale consortile	
L'Azienda speciale consortile ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. I reciproci rapporti sono regolati dai contratti di servizio.	
Art.49	
Contratto di servizio	
Il contratto di servizio, di cui al precedente articolo, contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:	
a) la durata del rapporto contrattuale;	
b) gli obiettivi di efficacia ed efficienza dei servizi;	
le condizioni economiche del rapporto;	
c) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali;	
d) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante;	
e) le forme di garanzia e la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave	
50	

e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto.

Art.50

Accesso agli atti e partecipazione

L'Azienda speciale consortile assicura a tutti i cittadini ed alle loro formazioni sociali il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.

Art.51

Controversie

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda speciale consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e del presente Statuto, viene rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art.52

Entrata in vigore

Il presente Statuto viene approvato da tutti gli enti consorziati congiuntamente alla convenzione, con unico provvedimento.

Il presente Statuto, intervenuta l'esecutività di tutte le deliberazioni con il quale è stato approvato, entra in

vigore all'atto della sottoscrizione della convenzione,
cui accede, da parte di tutti i rappresentanti degli enti
consorziati.

La sottoscrizione della convenzione avviene in forma
pubblica innanzi a Notaio.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione il
Sindaco metropolitano provvede a convocare, con preavviso
di almeno 10 giorni, la prima assemblea per gli adempimenti
previsti dalla legge e dal presente statuto.